



Comune di Quartu Sant'Elena

Provincia di Cagliari

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 81 del 27/09/2012

Oggetto: determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) annualità 2012.

L'anno 2012, addì 27 del mese di **Settembre** alle ore 18.10 nella sala Consiliare del Comune di Quartu Sant' Elena in Via Eligio Porcu, convocato dal Presidente con avvisi scritti, a termini dell'art.3 del Regolamento, è riunito in seduta Pubblica, in Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTE	CONSIGLIERI	PRESENTE
MAZZUZZI Francesca	Si	MULAS Giorgio	Si
ANGIUS Federica	Si	MURGIONI Rita	Si
ANGIUS Romina	Si	ORRU' Gabriele	No
ATTILINI Roberto	Si	PANI Antonio	Si
BUSONERA Stefano	No	PAU Massimo	Si
CARTA Luisa	Si	PILUDU Francesco	Si
CONTINI Mauro	Si	PILUDU Giuliano	Si
DE CAMPUS Giancarlo	Si	RUGGERI Luigi	Si
DESSI' Alfredo	Si	SARRITZU Luisella	Si
FARCI Roberto	Si	SARRITZU Martino	Si
FLORIS Carlo	Si	SCHIRRU Ignazio	Si
LOBINA Antonio	Si	SECCI Stefano	Si
MARCI Raffaele	Si	SERRA Gianluigi	No
MARIANI Roberto	No	TORRU Lucio	No
MARINI Gabriele	Si	VACCA Diego	Si
MELIS Carlo Giuseppe	Si		

Presenti **26**

Assenti **5**

Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Comunale MAZZUZZI Francesca, ed assiste Il Segretario Generale Filomena Zamboli.

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg.ri : DESSI' Alfredo ; PAU Massimo; PILUDU Giuliano



Comune di Quartu Sant'Elena

IL PRESIDENTE

Sottopone all'esame del Consiglio il punto n. 15) dell'O.d.g. dal seguente oggetto: "Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) annualità 2012;

Dopo vari interventi dei consiglieri comuni, dà lettura degli emendamenti presentati dal gruppo di minoranza, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Si procede quindi alla trattazione degli emendamenti, secondo l'ordine e con gli esiti appresso specificati:

Emendamento n. 1 "Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita"

Cons. Pres. 26 – Ass. 5

Favorevoli 6 – Contrari 20

Respinto

Emendamento n. 2 "Riduzione aliquota prima casa"

Cons. Pres. 26 – Ass. 5

Favorevoli 6 – Contrari 20

Respinto

Emendamento n. 3 "Immobili Locati a canone concordato – Legge 431/98"

Cons. Pres. 26 – Ass. 5

Favorevoli 6 – Contrari 20

Respinto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 02 agosto 2012 ha differito al 31.10.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- il D.L. 6/12/2011 n. 201 art. 13 ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa individuando altresì la base imponibile dell'imposta;

RICHIAMATI :

- il comma 6 che stabilisce l'aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ;
- il comma 7 che riduce l'aliquota per l'abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali ;
- il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 N. 557 convertito in legge 133/1994 lasciando facoltà ai Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta aliquota
- il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR 917/1986 , ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società , ovvero nel caso di immobili locati;
- il comma 9 bis che prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento



Comune di Quartu Sant'Elena

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

- il comma 10 che stabilisce la detrazione per abitazione principale e dà facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio e con l'impossibilità, in caso di elevazione a compensazione totale, di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

PRESO ATTO:

- che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11 , la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze , l'aliquota di base;
- che il fondo sperimentale di riequilibrio, attualmente assegnato al Comune , verrà ridotto in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai Comuni in relazione alle disposizioni del D.L. 201/2011 istitutivo dell'IMU;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 27.09.2012;

RITENUTO opportuno attenuare gli oneri tributari per i contribuenti che cedono in locazione i propri immobili, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite in sede locale ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge 431/98, prevedendo una riduzione dell'aliquota di base per promuovere la fondamentale finalità sociale perseguita con tali tipologie di contratti;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente Settore delle Entrate, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. n°267/2000;

Procedutosi a votazione palese, con sistema elettronico, con il seguente esito proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti:	<u>26</u>
Voti Favorevoli:	<u>19</u>
Astenuti:	<u>//</u>
Voti Contrari:	<u>7</u>

DELIBERA

- 1) di determinare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012:
 - **0,76 per cento** aliquota di base;
 - **0,4 per cento** per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;
 - **0,66 per cento** nei casi previsti all'art. 8, comma 2, lett. a) del regolamento, per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale, quando il relativo contratto risulti sottoscritto alle condizioni definite dagli accordi in sede locale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998, n. 431;
- 2) di dare atto che ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta conservano validità le dichiarazioni già presentate ai fini ICI, relative alla concessione in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi in sede locale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998, n. 431;



Comune di Quartu Sant'Elena

- 3) di disporre la trasmissione telematica, sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, della presente deliberazione, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, e comunque entro giorni trenta dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 4) di dare atto che per quanto non disciplinato dal presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni legislative regolamentari vigenti;
- 5) di dare atto che con separata votazione palese:

Presenti:	26
Astenuti:	//
Voti favorevoli:	20
Voti contrari:	6

la presente deliberazione, viene dichiarata, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n°267.



Comune di Quartu Sant'Elena

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

MAZZUZZI Francesca

Il Segretario Generale

Filomena Zamboli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio Digitale del Comune, il giorno ___/___/_____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ___/___/_____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 27/09/2012

Il Segretario Generale

Filomena Zamboli
